

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI LUGLIO ●●●

**1 VENERDÌ**

**RIFIUTI**

**Tardiva presentazione dichiarazione Mud/Sistri 2011.** Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro che non hanno presentato entro il 2 maggio scorso (essendo il 30 aprile sabato) la dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2010, possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 euro a un massimo di 160.

La presentazione della dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) che dovrebbe avvenire a partire dall'1-9-2011, potrà essere effettuata, a scelta degli interessati, con le seguenti modalità alternative:

- inviando telematicamente gli appositi modelli compilati tramite il portale [www.sistri.it](http://www.sistri.it);

- trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, anche in via telematica, la dichiarazione Mud 2011 compilata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere ([www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it)) e di Ecocerved ([www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it)).

La presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che varia da 2.600 a 15.500 euro.

**6 MERCOLEDÌ**

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI**

**Proroga versamento saldi e acconti per persone fisiche e contribuenti soggetti a studi di settore.** Le persone fisiche e i soggetti diversi che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011, come già anticipato nel ri-

quadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2011 a pag. 26.

I versamenti possono essere effettuati:

- entro il 6-7-2011, senza alcuna maggiorazione;

- dal 7-7-2011 al 5-8-2011, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti non persone fisiche che partecipano a società sottoposte agli studi di settore.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, successivamente rettificata come riportato a pag. 4 di questo numero del giornale.

**CEDOLARE SECCA**

**Invio raccomandata agli inquilini.** Per avvalersi del nuovo regime della cedolare secca, relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, è richiesta, pena l'inapplicabilità dell'opzione, la preventiva comunicazione agli inquilini, tramite lettera raccomandata non a mano, con la quale viene espressa la rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Con la circolare n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), l'Agenzia delle entrate ritiene che per l'anno 2011, per i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro versata alla data del 7-4-2011, la condizione richiesta dalla norma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al conduttore nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6-7-2011 se l'acconto è richiesto in due rate, oppure il 30-11-2011 se l'acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico 2012 o 730/2012) relativa all'anno d'imposta 2011.

A mio avviso la comunicazione può essere validamente effettuata entro il 5-8-2011 da parte delle persone fisiche che versano le imposte con la maggiorazione dello 0,4%; è comunque opportuno attendere una precisazione ministeriale in tal senso.

Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone l'Agenzia ritiene non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione.

Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.

La richiamata circolare n. 26/E, alla quale si rimanda per molte altre informazioni, ricorda inoltre che, in presenza di più locatori, l'opzione esercitata da uno di essi esplica effetti anche nei confronti degli altri locatori ai fini della rinuncia agli aggiornamenti del canone.

**10 DOMENICA**  
**FRANTOI E IMPRESE**  
**DI TRASFORMAZIONE**

**Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive. Il presente adempimento dovrebbe, da questa scadenza, riguardare solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597 e ACIU.2010.800, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010 e del 22-11-2010.

**INPS**

**Versamento contributi lavoratori domestici.** Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno).

Si ricorda che dall'1-4-2011 non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. L'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 è stato reso noto con la circolare Inps n. 23 dell'1-2-2011.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)